SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1964

(6ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CESCHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Esenzione fiscale in favore del Centro culturale di Villa Serbelloni a Bellagio » **(318-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 57, 58
ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 58

La seduta è aperta alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bartesaghi, Battino Vittorelli, Ceschi, Cingolani, Crespellani, D'Andrea Ugo, Dominedò, Jannuzzi, Lussu, Mencaraglia, Montini, Morino, Rubinacci, Santero, Scoccimarro e Tolloy.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Zagari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione fiscale in favore del Centro culturale di Villa Serbelloni a Bellagio » (318-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione fiscale in favore del Centro culturale di Villa Serbelloni a Bellagio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore. Ricordo, con l'occasione, che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera, che ha soppresso l'articolo 2.

Certamente ricorderete il contenuto del disegno di legge: la Villa Serbelloni è stata lasciata in eredità alla Fondazione Rockfeller dalla Principessa Della Torre e Tasso.

La richiesta dell'esenzione fiscale in favore del Centro culturale che ha sede nella Villa si basa sul fatto che la Fondazione di cui sopra ha già ottenuto esenzioni tributarie in quasi tutti i Paesi in cui essa opera.

In Italia esiste un precedente analogo, quello dell'Istituto svizzero di Roma, al quale furono accordate agevolazioni fiscali con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1478.

La Camera dei deputati ha ritenuto che l'articolo 2 del presente disegno di legge fosse da sopprimere, in quanto, non possedendo l'Italia istituti di questo genere negli Stati Uniti, inserire in questo disegno di legge una simile norma potrebbe apparire quasi un voler mettere le mani avanti per future evenienze, in termini che parrebbero quasi di un certo sospetto.

Ritengo che qualora l'Italia si venga a trovare nelle stesse condizioni della Fondazione Rockfeller, gli Stati Uniti non avranno alcuna difficoltà ad applicare lo stesso trattamento nei nostri riguardi; pertanto sono dell'avviso che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati sia da approvare.

ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Era una salvaguardia che aveva chiesto il Ministero delle finanze, il quale poi vi ha rinunciato. Sono quindi favorevole al testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati·

Art. 1.

Gli immobili adibiti a sede del Centro culturale a Bellagio dalla Fondazione Rockefeller, e di proprietà della Fondazione stessa, sono esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura, sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunali e provinciali.

Saranno, altresì, esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi per l'adattamento e le riparazioni degli immobili, nonchè i mobili destinati all'arredamento dei locali del Centro, il gas e l'energia elettrica per l'illuminazione e per altri usi, consumati nei locali stessi.

I materiali, mobili, libri ed altri oggetti, necessari alla costituzione ed al funzionamento del Centro, saranno esenti dai diritti doganali dovuti per l'importazione e non saranno soggetti a disposizioni restrittive vigenti per l'importazione medesima.

Detti materiali, mobili ed oggetti, non potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio della Repubblica italiana, senza il preventivo assenso delle Autorità italiane e il pagamento dei diritti non corrisposti per effetto delle esenzioni usufruite.

Come ho già detto, la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere l'articolo 2 del testo approvato dal Senato; tale articolo era così formulato:

« Il Centro di cui all'articolo precedente cesserà di fruire delle predette esenzioni fiscali qualora gli Stati Uniti d'America non concedano le medesime esenzioni, sia per i tributi federali, che per quelli statali e locali a favore di un analogo Istituto italiano operante negli Stati Uniti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 2 (articolo 3 del testo approvato dal Senato), non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,55.

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari
Dott. MARIO CARONI